COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1972

relativo al metodo di determinazione dell'importo da detrarre dagli aiuti pagati in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 quando siano concessi aiuti anche per il latticello

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/456/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2591/70 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/72 (4) ;

visto il regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2306/70, l'importo imputabile delle spese sostenute per le azioni effettuate in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (7), corrisponde agli aiuti versati per tali azioni ;

considerando che la decisione della Commissione, del 5 settembre 1968, relativa alla concessione nella Repubblica federale di Germania di aiuti nazionali per il latticello e per il latticello in polvere (8), modificata dal regolamento (CEE) n. 2437/69 (9), autorizza la Repubblica federale ad accordare per il latticello liquido gli stessi aiuti concessi per il latte scremato liquido ;

considerando che le due categorie di aiuti non possono essere distinte nella contabilità degli organismi pagatori ; che occorre, di conseguenza, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2306/70, sottrarre dalla somma degli aiuti pagati un importo corrispondente agli aiuti per il latticello ;

considerando che il metodo di determinazione dell'importo da sottrarre dalla somma degli aiuti pagati deve essere stabilito dalla Commissione, previo parere del Comitato del Fondo, tenendo conto dei risultati di un esame effettuato dal Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ha effettuato tale esame e che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 280 del 26. 12. 1970, pag. 63.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 5.
(5) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.
(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(7) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(8) GU n. L 235 del 26. 9. 1968, pag. 13.
(9) GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2306/70, che deve essere sottratto dalla somma di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo è uguale all'1,5 % degli aiuti pagati per il latte scremato liquido e per il latticello liquido utilizzati per l'alimentazione del bestiame nel periodo 29 luglio 1968 — 31 marzo 1970.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT